



IMPRESA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

In caso di incidente stradale, se ed in quale misura la sentenza di condanna dell'assicurato è opponibile nei confronti dell'assicurazione, rimasta estranea al giudizio.

IL CASO

Il 09/03/2020 il conducente di un autocarro si trovava a percorrere il Grande Raccordo Anulare allorquando, giunto all'interno di una galleria, si vedeva costretto ad arrestare la marcia sulla corsia di emergenza per mancanza di carburante.

Il conducente dell'autocarro si allontanava dal mezzo, omettendo di posizionare il segnale mobile di pericolo.

Nel frattempo, sopraggiungeva un motoveicolo che si andava a schiantare contro l'autocarro, fermo all'interno della corsia di emergenza.

Il conducente del motoveicolo periva sul colpo.

Il conducente dell'autocarro è stato riconosciuto responsabile del delitto di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e condannato al risarcimento dei danni in favore dei eredi del conducente del motoveicolo, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva.

L'impresa di assicurazione non è intervenuta nel giudizio penale.

L'assicurazione r.c. auto

L'obbligo di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 990 del 1969. Con il contratto di assicurazione l'assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (premio), si impegna a manlevare e tenere indenne l'assicurato dai danni derivanti da un incidente stradale, entro i limiti di massimale contrattualmente prestabiliti.





L'obbligo di stipulare la polizza r.c. auto è stato sancito anche in ambito europeo con l'adozione di varie Direttive (poi riunite nella Direttiva 2009/103/CE) e riaffermato nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 209/2005 *“Codice delle Assicurazione Private”* laddove, all'articolo 122, è previsto che i *“veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile”*.

Ai sensi dell'articolo 144 C.A.P. è previsto che *“il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”*.

Come chiarito dal Supremo Collegio *“l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, prevista dal codice delle assicurazioni, trova ragione nell'esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinché il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell'assicuratore tenuto, in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell'occorso, al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell'assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014)”* (Cass. n. 23621 del 24/09/2019).

Dunque, per effetto dell'azione diretta ex art. 144 C.A.P., la compagnia è obbligata in solido al risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale. L'azione è esercitabile dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (quale condebitore solidale), impresa con cui il danneggiante è litisconsorte necessario ex art. 144, comma 3, d.lgs. 209/2005.

L'assicurato-responsabile risponde per l'intero danno, mentre l'assicurazione nei limiti del massimale.

In proposito, si parla di obbligazioni solidali ad interesse *unisoggettivo* in quanto l'obbligazione dell'assicurazione esiste, se esiste l'obbligazione dell'assicurato e, nel rapporto interno tra i





condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte (sull'assicuratore, che è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed *ex lege* nei confronti del danneggiato).

Si parla di “*solidarietà atipica*” o “*imperfetta*” poiché il debito dell'assicurato nasce da fatto illecito ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva *ex lege* e trova limite nel massimale (Cass. 7993/2002; Cass. 5262/2001; Cass. 6128/1995).

L'opponibilità nei confronti dell'assicurazione della condanna del responsabile civile al risarcimento del danno.

Tanto premesso in ordine alla responsabilità solidale dell'assicuratore, occorre ora soffermarsi sugli eventuali effetti, nei confronti della compagnia assicurativa rimasta estranea al giudizio, della condanna al risarcimento del danno dell'assicurato.

In giurisprudenza si registrano due diversi orientamenti:

- secondo il primo orientamento (ad oggi minoritario) l'intervenuta condanna dell'assicurato non è opponibile nei confronti della compagnia che sia rimasta estranea al rapporto processuale fra danneggiato e assicurato-danneggiante (Cass.10919/2011; Cass. 4192/2004), «*nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell'incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, atteso che il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale. Ragionando diversamente, del resto, si rimetterebbe al danneggiante assicurato un potere di disposizione in relazione alla posizione giuridica dell'assicuratore, che è diversa ed autonoma*» (Cass. 10919/2011);
- per il secondo orientamento (ad oggi maggioritario), la sentenza di condanna al risarcimento pronunciata nei confronti del responsabile di un incidente stradale, fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche se l'assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio. Infatti, l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma





rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza, ma di una situazione giuridica dipendente da essa (Cass. 4241/2013; Cass. 1359/2012; Cass. 10017/2005; Cass. 12612/2001).

Con la sentenza n. 18325/2019 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sugli effetti nei confronti dell'assicurazione della sentenza penale di condanna dell'assicurato contenente statuizioni civili.

La Cassazione ha aderito al primo orientamento, quello più restrittivo, affermando il seguente principio di diritto «*il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato*». Il giudicato, pertanto, vale solo come “*fatto storico risultante da un documento*”.

Nella motivazione, il Supremo Collegio richiama la teoria del giudicato riflesso e l'art. 1306 c.c.

Secondo la teoria del giudicato riflesso, il giudicato ha **efficacia diretta** nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa ex art. 2909 c.c. ed **efficacia riflessa** nei confronti di tutti quei soggetti che, seppur rimasti estranei al processo, siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione giuridica oggetto del giudizio.

Pertanto, il giudicato emesso nel rapporto pregiudicante (tra danneggiato e danneggiante) produce effetti nel processo pregiudicato (contro l'assicurazione).

Ciò in quanto la responsabilità del danneggiante costituisce fonte di responsabilità per il danneggiante e, allo stesso tempo, costituisce fonte dell'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il danneggiante.

Sussiste dunque un collegamento tra il rapporto principale (finalizzato all'accertamento della responsabilità civile) ed il rapporto di garanzia.

Secondo la teoria del giudicato riflesso, il giudicato fra danneggiato e danneggiante (rapporto





pregiudicante), in relazione all'esistenza della responsabilità ed all'ammontare del danno, è opponibile all'assicuratore, nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio.

La Corte, tuttavia, rileva che quella tra responsabile civile e assicurazione configura una "solidarietà atipica", attesa la diversità di fonte delle obbligazioni per i due soggetti (da fatto illecito per il responsabile civile; contrattuale ed ex lege per la compagnia assicurativa).

Ciò comporta l'applicazione dell'art. 1306, comma secondo, c. c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non si può far valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene.

La natura atipica e passiva della solidarietà impedisce, pertanto, l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e rende operativo solo il giudicato tutto o in parte favorevole al terzo.

La Corte osserva, inoltre, che il diverso orientamento giurisprudenziale registrato potrebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto la diversa soluzione prospettata in giurisprudenza "non pare sia stata apertamente saggiata la resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.)".

CONCLUSIONI

Tornando al caso concreto da cui trae origine la presente relazione, occorre verificare se la sentenza penale che riconosce la provvisoria sia opponibile alla compagnia assicurativa, rimasta estranea al giudizio penale.

Sul punto, come già detto, si registrano due diversi orientamenti: uno favorevole ed uno contrario. Secondo la pronuncia della Cassazione n. 18325/2019, sopra richiamata, la risposta è negativa.

Nel nostro caso, a prescindere dal contrasto giurisprudenziale, la risposta è in ogni caso





negativa in quanto la sentenza di condanna non è ancora passata in giudicato.

Tuttavia, la sentenza, seppur ancora non definitiva, potrebbe comunque costituire documentazione idonea per richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dell'assicurazione valendo, la sentenza, come prova scritta ex 633 c.p.c. e ciò in quanto:

1. la Cassazione, nell'escludere l'effetto del giudicato riflesso, ha qualificato la sentenza come "*prova documentale*" e potrebbe, pertanto, costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. (del resto la giurisprudenza ha chiarito da tempo che il concetto di prova scritta deve essere inteso in senso ampio);
2. nella rassegna giurisprudenziale esaminata, è stato rinvenuto un caso in cui un Tribunale ha concesso un decreto ingiuntivo di pagamento sulla base di una sentenza penale di condanna con una provvisoria, all'epoca della richiesta del provvedimento monitorio, non ancora definitiva (in particolare, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società di assicurazione di pagare a favore degli eredi di una vittima di incidente stradale. La compagnia non era intervenuta nel giudizio penale. La società di assicurazione ha poi proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Il Tribunale investito dell'opposizione, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando comunque la società di assicurazione al pagamento della minor somma come rideterminata dal consulente tecnico d'ufficio).

Avvocato [Luca Mazza](#)

Diritto Civile – Picozzi & Morigi Avvocati



studio@picozzimorigi.it



www.picozzimorigi.com



+39.06.69941242



[#PicozziMorigi](#)